



BREVI CONSIDERAZIONI IN TEMA DI CONTENZIOSO CLIMATICO ALLA
LUCE DELLA RECENTE SENTENZA DEL *TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
PARIS* SULL’“*AFFAIRE DU SIÈCLE*”*

LAVINIA DEL CORONA **

SOMMARIO: 1. Il ruolo del contenzioso climatico nella lotta al cambiamento climatico. – 2. La sentenza del *Tribunal Administratif de Paris*. – 3. La lotta al cambiamento climatico: quali limiti alla discrezionalità politica?

1. Il ruolo del contenzioso climatico nella lotta al cambiamento climatico

Negli ultimi anni è emerso sempre più chiaramente come la lotta al cambiamento climatico passi anche per le aule giudiziarie e come – in una fase storica in cui gli Stati, pur formalmente riconoscendo l’esistenza di un’emergenza climatica, si dimostrano nei fatti ancora restii a rispettare gli impegni assunti in tema a livello internazionale – il c.d. “contenzioso climatico” possa svolgere un ruolo chiave per il successo di tale lotta.

Con l’espressione “contenzioso climatico” si fa generalmente riferimento a quei contenziosi in cui l’oggetto del giudizio è direttamente o indirettamente connesso al cambiamento climatico¹. Si tratta, dunque, di giudizi che si sono affiancati al

* Contributo sottoposto a doppio referaggio anonimo.

** Dottoressa di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Università degli Studi di Milano.

¹ In tal senso S. VALAGUZZA, v. G. SCHINAIA, *Le “Climate litigations”. La nuova lotta per il Pianeta si fa nelle aule dei tribunali*, in *Avvenire*, 16 febbraio 2021. Sulla nozione di “contenzioso climatico” si v. anche J. SETZER, M. BANGALORE, *Regulating climate change in the courts*, in A. AVERCHENKOVA, S. FANKHAUSER, M. NACHMANY (a cura di), *Trends in Climate Change Legislation*, Cheltenham, 2017, 177; M. BURGER, J.M. GUNDLACH, *The Status of Climate Change Litigation: A Global Review*, Nairobi, 2017; S. BALDIN, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space?*, in *DPCE online*, 2/2020, 1424; M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE online*, 2/2020, 1357 ss., secondo l’Autore «per aversi “contenzioso climatico” non si deve necessariamente sottoporre a giudizio l’obbligazione climatica né atti o fatti considerati illeciti per il loro concorso agli effetti catastrofici del cambiamento climatico. Può essere, e il più delle volte è, altro: un determinato atto da impugnare; un determinato evento da eccepire come fatto

tradizionale “contenzioso ambientale”, nel cui ambito sono comunemente ricondotte le istanze di giustizia «per danni “localizzati” oggettivi – all’ambiente – e soggettivi – alla persona, in termini di salute personale e salubrità ambientale»².

La recente diffusione del contenzioso climatico e i successi che, come si vedrà, ha ottenuto, sembrano legarsi ad un drammatico dato di fondo: allo stato attuale è ormai dissipata ogni incertezza circa i gravi pericoli cui l’umanità è esposta a causa del cambiamento climatico e, quindi, circa l’urgenza e l’ineludibilità di un’azione globale di lotta a tale cambiamento³.

All’affermarsi di tale certezza scientifica è corrisposta la progressiva attivazione di programmi di cooperazione internazionale, a partire dalla Conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (CNUED) che ha portato nel 1992 all’adozione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (*Framework Convention on Climate Change*)⁴, nel cui preambolo è stato riconosciuto che «*le attività umane hanno notevolmente aumentato le concentrazioni atmosferiche di gas ad effetto serra, che questo aumento intensifica l’effetto serra naturale e che tale fenomeno provocherà in media un ulteriore riscaldamento della superficie della terra e dell’atmosfera e può avere un’influenza negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere umano*».

Gli strumenti applicativi della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici hanno preso corpo attraverso i protocolli adottati nelle successive conferenze, fra cui quelle di Kyoto del 1997 e di Parigi del 2015. In particolare, con l’Accordo di Parigi gli Stati firmatari hanno cercato di definire quantitativamente l’obiettivo di limitazione del riscaldamento globale, giungendo a sottoscrivere l’impegno a «*mantenere l’aumento medio della temperatura globale ben al di sotto dei 2 °C rispetto al livello preindustriale e continuare negli sforzi per limitare l’aumento a 1,5 °C*»⁵.

Si è trattato di tappe di fondamentale importanza per la lotta al cambiamento climatico, posto che la natura globale dell’emergenza impone l’agire coordinato del maggior numero possibile di nazioni.

Tuttavia, specie con riferimento all’Accordo di Parigi, è da subito emerso il rischio che gli obiettivi fissati potessero, considerata la mancanza di una effettiva cogenza dell’Accordo e l’assenza di meccanismi sanzionatori e coercitivi verso i soggetti inadempienti, essere in concreto disattesi.

L’Accordo di Parigi si è limitato, infatti, ad imporre ad ogni Paese di fissare autonomamente, nella cornice degli impegni assunti di comune intesa, un proprio obiettivo di riduzione delle emissioni, da comunicare agli altri Stati aderenti all’Accordo

illecito; un determinato comportamento ritenuto negligente; un determinato interesse pretermesso da un determinato procedimento; un determinato impatto; insomma altro, al cui interno il clima assurge ad “argomento” di rafforzamento della pretesa giudiziale, non invece a oggetto unico e assorbente del giudizio».

² M. CARDUCCI, *La ricerca dei caratteri differenziali*, cit., 1355.

³ S. BALDIN, *Towards the judicial*, cit., 1429; M. CARDUCCI, *La ricerca*, cit., 1358.

⁴ Disponibile in www.unfccc.int.

⁵ Art. 2, co.1, dell’Accordo di Parigi.

e da attuare secondo scadenze prefissate⁶. Pertanto, la responsabilità di ciascun Stato nei confronti degli altri è stata circoscritta al dovere di determinare e comunicare l’entità del contributo nazionale all’azione globale, peraltro senza neanche prevedere alcuna conseguenza diretta in caso di violazione degli obblighi di comunicazione.

Non stupisce dunque che l’azione di molti degli Stati firmatari sia andata nel senso della riduzione delle emissioni in percentuali sensibilmente inferiori rispetto agli impegni assunti⁷.

È in tale contesto che si inserisce il contenzioso climatico, quale strumento capace di far emergere la responsabilità omissiva degli Stati nell’adempimento dei propri obblighi di lotta ai cambiamenti climatici e dare così coerenza, seppur a seguito di pronuncia giudiziale, agli impegni assunti a livello internazionale.

In materia, il contenzioso noto come “caso Urgenda” può considerarsi un vero e proprio *leading case*, divenuto modello e fonte di ispirazione per molti altri che sono seguiti⁸. Si tratta di una vicenda nata dal ricorso presentato da 886 cittadini dei Paesi Bassi al Tribunale distrettuale dell’AIA e conclusasi nel 2019 con una sentenza della Corte Suprema che, confermando quanto era già stato stabilito nei precedenti gradi di giudizio, ha dichiarato i Paesi Bassi responsabili di non aver ridotto a sufficienza le proprie emissioni di gas a effetto serra e di aver in tal modo cagionato un danno ai diritti umani tutelati dagli artt. 2 e 8 della CEDU. All’accertamento della responsabilità suddetta si è, inoltre, aggiunta la condanna ad un *facere* specifico, ossia alla riduzione delle emissioni di gas serra nella misura del 25% entro il 2020.

Sebbene non si sia trattato del primo contenzioso climatico intentato a livello internazionale, il caso Urgenda è stato il primo cui è seguita una pronuncia di tale portata. È quindi divenuto il modello di riferimento per le numerose azioni avviate da quel momento sia contro Stati europei – quali l’Irlanda, il Belgio e la Germania – sia avverso Paesi *extra*-europei – quali gli Stati Uniti –⁹, oltre che contro istituzioni internazionali quali quelle dell’Unione europea¹⁰. Molte di tali cause sono ancora pendenti, alcune sono state respinte, mentre un importante successo si è avuto nel luglio del 2020, quando la Corte Suprema irlandese ha riconosciuto la fondatezza del ricorso

⁶ Art. 4, co. 2, dell’Accordo di Parigi. Sul tema si v. E. CAMPO, *L’Accordo di Parigi sul clima*, in *Rivista di Studi Politici e Internazionali*, III, 2016, 392; M. MONTINI, *Riflessioni critiche sull’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, III, 2017, 719 ss.; R. LOUVIN, *Strategie e giustizia per il clima*, in S. BAGNI (a cura di), *Come governare l’ecosistema?*, Bologna, 2018, 100 ss.

⁷ Sul tema E. CAMPO, *L’Accordo di Parigi sul clima*, cit., 392.

⁸ Sul caso, *ex multis*, si v. V. JACOMETTI, *La sentenza Urgenda del 2018: prospettive di sviluppo del contenzioso climatico*, in *Rivista giuridica dell’ambiente*, 1/2019, 121; M. MORVILLO, *Climate Change Litigation e separazione dei poteri: riflessioni a partire dal caso Urgenda*, in *Forum di Quaderni costituzionali*, 28 maggio 2019, 1-12; M.F. CAVALCANTI, M.J. TERSTEGGE, *The Urgenda Case: The Dutch Path towards a new Climate Constitutionalism*, in *DPCE online*, 2/2020; A. NOLLKAEMPER, L. BURGERS, *A New Classic in Climate Change Litigation: The Dutch Supreme Court Decision in the Urgenda Case*, in *EJIL: Talk!*, 2020.

⁹ È disponibile un elenco delle cause climatiche presentate in Europa e nel mondo sul sito www.urgenda.nl.

¹⁰ Si pensi al caso *Armando Carvalho and Others v. European Parliament and Council of the European Union*. Sul tema si v. G. WINTER, *Armando Carvalho and Others v. EU: Invoking Human Rights and the Paris Agreement for Better Climate Protection Legislation*, in *Transnational Environmental Law*, 1/2020, 143.

promosso dall’associazione *Friends of the Irish Environment* (FIE) contro l’Irlanda, nell’ambito del caso conosciuto col nome “*Climate Case Ireland*”¹¹.

Tra i contenziosi ispirati al caso Urgenda vi è anche la causa avviata da alcune associazioni ambientaliste in Francia nel 2019 rispetto a cui il 3 febbraio 2021 si è pronunciato il *Tribunal Administratif de Paris* con la sentenza in commento¹², che ha in parte accolto le domande dei ricorrenti e riconosciuto la responsabilità dello Stato francese per il danno ecologico e morale cagionato da una non sufficiente riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.

2. La sentenza del Tribunal Administratif de Paris

Nel marzo 2019, le quattro associazioni ambientaliste *Oxfam France*, *Notre Affaire à tous*, *Fondation pour la Nature et l’Homme* et *Greenpeace France* avevano avviato una battaglia legale, sostenuta da oltre 2,3 milioni di persone che hanno firmato la petizione “*Affaire du siècle*”, che ha dato luogo al “*primo grande processo sul clima in Francia*”¹³. In particolare, i ricorrenti hanno chiesto al *Tribunal Administratif de Paris* di riconoscere le “carenze colpevoli” dello Stato francese nella lotta al cambiamento climatico e di condannarlo alla riparazione, oltre che del danno morale cagionato ai ricorrenti, anche del danno ecologico prodottosi a causa dell’inazione dello Stato.

Il 3 febbraio 2021 il *Tribunal Administratif de Paris* si è pronunciato in merito constatando, anzitutto, che il danno ecologico lamentato dalle associazioni ricorrenti è indubbio. In particolare, i giudici hanno richiamato i numerosi rapporti dell’*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) da cui emergerebbe, oltre all’origine antropica del costante aumento della temperatura media globale, anche come tale aumento determini una serie di cambiamenti dell’atmosfera e delle sue funzioni ecologiche che hanno conseguenze gravi e irreversibili sulle attività umane e sulle risorse idriche del pianeta e che mettono seriamente in pericolo la salute umana e la crescita economica.

I giudici francesi hanno anche avuto cura di specificare che tali fenomeni hanno già iniziato a produrre effetti dannosi in Francia, facendo al riguardo riferimento alle risultanze di un lavoro dell’*Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique*, un’agenzia del Ministero della transizione ecologica, secondo cui l’aumento della temperatura media avrebbe già provocato una accelerazione della perdita di massa dei ghiacciai, l’erosione del litorale, eventi meteorologici estremi, quali ondate di calore, siccità, incendi boschivi, ma anche precipitazioni oltre misura e inondazioni.

¹¹ Sul caso irlandese si v. D. ROBBINS, D. TORNEY, P. BRERETON (a cura di), *Ireland and the Climate Crisis*, Springer Nature Switzerland AG., 2020.

¹² Il testo della sentenza è reperibile in www.paris.tribunal-administratif.fr.

¹³ Queste le parole utilizzate della relatrice pubblica il 14 gennaio 2021 all’apertura del processo. Su punto si v. L. DUBOUA-LORSCH, *Francia, un tribunale condanna lo Stato “per non aver agito contro il cambiamento climatico”*, in www.euractiv.it, 4 febbraio 2021.

Partendo da tali presupposti – ossia l’origine antropica dei suddetti cambiamenti e gli effetti dannosi sull’uomo e sulle sue attività che tali cambiamenti hanno già provocato – i giudici si sono concentrati sulla verifica dell’esistenza di un’effettiva responsabilità dello Stato per il danno ecologico prodottosi, di cui all’art. 1246 del codice civile francese. Si è posto dunque il problema di accertare se lo Stato francese abbia effettivamente contribuito, con condotte omissive e colpose, alla causazione del danno ecologico.

La sentenza ha individuato, anzitutto, una serie di atti normativi che vincolerebbero lo Stato francese ad impegnarsi nella lotta al cambiamento climatico, tra cui la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 1992, l’Accordo di Parigi del 2015, il “Pacchetto per il clima e l’energia” del 2009, il Regolamento UE 2018/842, nonché l’art. 3 della *Charte de l’environnement* e il *Code de l’énergie*, così come modificato dalla legge dell’8 novembre 2019 relativa all’energia e al clima. Si tratta di atti con cui, secondo il Tribunale, lo Stato francese stesso avrebbe riconosciuto la necessità di contrastare il cambiamento climatico e che darebbero luogo ad un vero e proprio dovere giuridico a suo carico.

Accertata l’esistenza di un dovere di lotta al cambiamento climatico in capo allo Stato francese, il tribunale ha dovuto stabilire se la condotta di tale Stato potesse ritenersi o meno conforme a tale dovere. Sul punto, i giudici hanno riscontrato che dalle relazioni annuali pubblicate nel giugno del 2019 e nel luglio del 2020 dall’*Haut Conseil pour le climat* – un organismo indipendente istituito con decreto il 14 maggio 2019 per rendere pareri e raccomandazioni sull’attuazione delle politiche e delle misure pubbliche di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra della Francia – e dai dati raccolti dal *Centre interprofessionnel technique d’études de la pollution atmosphérique* (CITEPA) – un operatore statale che realizza ogni anno per conto del Ministero della transizione ecologica un rapporto sulle emissioni di gas serra nell’aria della Francia – risultava che gli obiettivi di riduzione dei gas ad effetto serra che lo Stato stesso, in un decreto attuativo del *Code de l’environnement*, si era prefissato di raggiungere erano stati sistematicamente disattesi. In particolare, i giudici hanno osservato che «*nel periodo 2015-2018, la Francia ha superato il suo primo budget di carbonio del 3,5% (...) ottenendo una diminuzione media delle emissioni dell’1,1% all’anno, mentre il bilancio richiedeva una riduzione di circa l’1,9% all’anno (...). Per l’anno 2019, la diminuzione delle emissioni rispetto al 2018 è stata del 0,9%, mentre il secondo budget di carbonio, fissato per il periodo 2019-2023, prevede una diminuzione dell’1,5% all’anno*».

Alla luce di tali evidenti inadempimenti rispetto agli obiettivi che Stato francese si era dato, il Tribunale ha ritenuto dunque sussistente la responsabilità dello stesso per la parte del danno ecologico causato dal mancato raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e, per tale parte, ha dichiarato fondata la domanda di risarcimento in forma specifica avanzata dalle associazioni ricorrenti.

Proprio al fine di determinare il contenuto delle misure di riparazione di tale danno è stata disposta un’istruttoria supplementare, da svolgersi entro due mesi dalla data di pubblicazione della sentenza.

Il Tribunale ha ritenuto anche che l'inosservanza ingiustificata da parte dello Stato dei suoi impegni di lotta contro il surriscaldamento del pianeta abbia danneggiato gli interessi collettivi difesi da ciascuna delle associazioni ricorrenti e ha pertanto ordinato il versamento a esse della somma di 1 euro, come risarcimento simbolico del danno morale subito.

L’Affaire du siècle pare quindi aver portato ad un nuovo e importante successo del contenzioso climatico, che si aggiunge a quelli già ottenuti in Europa nel caso Urgenda e nel *Climate Case Ireland*, la cui effettiva portata potrà però meglio valutarsi alla luce di quanto verrà deciso all’esito dell’istruttoria supplementare che è stata disposta e degli eventuali successivi gradi di giudizio.

3. La lotta al cambiamento climatico: quali limiti alla discrezionalità politica?

Dalla sentenza sull’*Affaire du siècle*, così come dai casi Urgenda e *Climate Case Ireland*, emerge come il contenzioso climatico promosso avverso i comportamenti e le scelte dei decisori politici ruoti principalmente attorno ad alcune questioni fondamentali, quali: la sussistenza o meno di un dovere di agire a carico dello Stato avverso il cambiamento climatico; l’individuazione del fondamento giuridico di tale dovere; e la definizione del suo contenuto minimo ed inderogabile.

La questione principale da risolvere nei contenziosi climatici è, in altri termini, quella di stabilire entro che limiti le scelte statali in materia di lotta al cambiamento climatico rientrino nella discrezionalità politica e insindacabile dello Stato e in quale misura, invece, tali scelte siano vincolate e pertanto giustiziabili.

Alla luce dei più significativi contenziosi climatici finora registratisi, emerge come le Corti, nel definire i limiti della discrezionalità statale, tendano a fare ricorso principalmente a tre elementi, che fungono così da parametri, in base ai quali è ristretta e modellata l’area riservata alla discrezionalità politica. Si tratta in particolare delle evidenze scientifiche, degli obblighi di tutela dei diritti umani e degli impegni assunti dagli Stati stessi in materia di lotta al cambiamento climatico, a livello nazionale e internazionale.

Tuttavia, a ciascuno di tali elementi non sempre è dato stesso peso nell’economia delle decisioni.

Il dovere di tutela di diritti fondamentali, quale quello alla vita, ha, ad esempio, avuto un ruolo centrale nella decisione sul caso Urgenda per la determinazione degli obblighi di comportamento gravanti sui Paesi Bassi, ma non è stato così ai fini della decisione in commento del *Tribunal Administratif de Paris*, che si è piuttosto concentrata sulla verifica della conformità della condotta dello Stato francese agli obiettivi di riduzione delle emissioni che lo stesso Stato si era prefissato di raggiungere con atti normativi di diritto interno.

Allo stesso modo, mentre nella decisione sul caso Urgenda il fondamento giuridico del dovere di contrasto al cambiamento climatico è stato strettamente collegato a quello di tutela dei diritti umani, che grava sulla Stato in forza di previsioni

costituzionali e della CEDU, nella sentenza sull’*Affaire du siècle* i giudici amministrativi non hanno fatto riferimento a tali diritti, ma piuttosto agli impegni assunti a livello internazionale dallo Stato francese e all’obbligo generalizzato di contribuzione alla tutela dell’ambiente previsto all’art. 3 della *Charte de l’environnement*¹⁴.

L’approccio “*human rights based*”¹⁵ che aveva caratterizzato il caso Urgenda non pare dunque aver avuto la stessa rilevanza nel caso in commento. Tale diversità di approccio può tuttavia spiegarsi alla luce di alcune circostanze.

Anzitutto, deve considerarsi che le richieste avanzate nell’uno e nell’altro giudizio dai ricorrenti, seppur analoghe per alcuni versi, si differenziavano per altri rilevanti aspetti. In particolare, nel caso Urgenda veniva contestata la decisione dei Paesi Bassi di fissare il proprio obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del solo 20% in luogo del 30% originariamente previsto. Si mettevano quindi in discussione gli obiettivi che lo Stato si era posto, perché considerati insufficienti e troppo poco ambiziosi rispetto a quanto necessario per la tutela dei diritti umani, gravemente minacciati dal cambiamento climatico.

Nel ricorso sottoposto all’attenzione dei giudici francesi, invece, è stata contestata l’inazione dello Stato e non gli obiettivi che lo stesso si era prefissato. Sostanzialmente, quindi, in questo caso non è risultato necessario evidenziare la contrarietà della condotta statale rispetto agli obblighi di protezione di diritti fondamentali quali la vita e la salute delle persone, poiché, i ricorrenti avevano lamentato che la condotta dello Stato francese fosse in contrasto, prima ancora che con tali previsioni, con la stessa normativa nazionale in materia di lotta al cambiamento climatico, la cui legittimità non era in discussione nel caso di specie.

Analogamente nel *Climate Case Ireland*, la Corte Suprema irlandese ha rilevato la non conformità del *National Mitigation Plan* adottato dal Governo irlandese a quanto disposto a livello legislativo dal *2015 Climate Act* e, per tale ragione, ha dichiarato nullo tale Piano senza attribuire particolare rilievo alle istanze “*right based*” cui invece era stato attribuito un ruolo centrale nel ricorso. Si è infatti osservato nella sentenza che, posto che l’atto normativo in questione sarebbe stato in ogni caso da annullare perché in contrasto con la fonte normativa superiore, «*it is worth nothing that I propose that the Plan be quashed on grounds which are substantive rather than purely procedural. On that basis this plan will never fall to be assessed again, for any new plan adopted under the 2015 Act will need to be different so as to meet the deficiencies which have been identified. There is, therefore, an argument to the effect that any consideration of the*

¹⁴ Ai sensi dell’art. 3 della *Charte* «*toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences*».

¹⁵ Su tale approccio, *ex multis*, si v. P. GALIZZI, *Human rights and climate change: building synergies for a common future*, in D. FARBER, M. PEETERS (a cura di), *Climate change law*, Cheltenham, 2016; J. PEEL, H. M. OSOFSKY, *A Rights Turn in Climate Change Litigation?*, in *Transnational Environmental Law* 2018, 37 ss.; G. VIVOLI, *I vincoli dello Stato nell’adozione delle politiche*, cit.; E. CORCIONE, *Diritti umani, cambiamento climatico e definizione giudiziale dello standard di condotta*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 1/2019, 197 ss.

further rights based issues which arise on this appeal would be purely theoretical as such a consideration would give, as its focus, a plan which will not be reproduced».

Tornando alla sentenza in commento sull’*Affaire du siècle*, occorre anche considerare come la scarsa considerazione attribuita dai giudici francesi al nesso sussistente tra lotta al cambiamento climatico e tutela dei diritti fondamentali – cui pur le associazioni ricorrenti avevano fatto riferimento nei loro ricorsi – potrebbe in parte derivare dal fatto che nell’ordinamento francese la *Charte de l’environnement*, norma avente rango costituzionale, contempla espressamente un dovere generalizzato di tutela dell’ambiente¹⁶. Nella ricostruzione del fondamento normativo del dovere statale di contrastare il cambiamento climatico il tribunale francese ha potuto, quindi, agevolmente affermare la sussistenza di un dovere costituzionalmente rilevante di tutela dell’ambiente facendo semplicemente riferimento all’art. 3 della *Charte*, senza dover ricorrere all’argomento della strumentalità della tutela dell’ambiente alla tutela di diritti umani costituzionalmente protetti.

Quanto, infine, al terzo elemento che si è detto concorrere alla delimitazione dell’area di discrezionalità politica, ossia al dato scientifico, emerge chiaramente dall’analisi delle pronunce finora rese in materia una costante e cruciale rilevanza di tale elemento nei contenziosi climatici.

Le scelte in tema di lotta al cambiamento climatico non possono infatti che essere in larga parte vincolate alle risultanze del sapere scientifico e conseguentemente anche il giudizio sulla legittimità di tali scelte non può non dipendere dalle evidenze provenienti dalla comunità scientifica. Studi e rapporti di organismi tecnico-scientifici divengono dunque parametri sulla cui base è valutata la sufficienza o meno delle misure adottate. Si parla a riguardo della scienza come “fonte del diritto”, “limite alla discrezionalità politica” o “parametro interposto di legittimità”. Espressioni che pongono in evidenza quanto l’esistenza e il contenuto del dovere di lotta al cambiamento climatico dipenda da dati scientifici¹⁷.

Per quanto attiene alle modalità di acquisizione del sapere scientifico nei giudizi climatici, le Corti hanno finora mostrato la tendenza ad affidarsi a studi e rapporti di organismi tecnico-scientifici, tra i quali ha assunto particolare importanza l’*Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), un’organizzazione intergovernativa fondata nel 1988 per raccogliere le evidenze scientifiche relative al cambiamento climatico, che produce rapporti periodici sullo stato delle conoscenze scientifiche sul sistema climatico, le conseguenze del riscaldamento globale e le misure di adattamento, e le strategie di mitigazione per arginarne gli impatti. Tali rapporti sono divenuti un fondamentale punto di riferimento e vincolo per i decisori politici, ma anche per i giudici chiamati a risolvere contenziosi aventi ad oggetto il cambiamento climatico. Da essi è infatti possibile trarre informazioni essenziali per decidere in materia: nei rapporti IPCC è, ad esempio, attestata la connessione sussistente tra

¹⁶ Sul riconoscimento dell’ambiente come bene costituzionalmente protetto si v. M. D’AMICO, *Commissione Affari Costituzionali, Senato della Repubblica Audizione sui Disegni di legge costituzionale nn. 83 e connessi (14 novembre 2019)*, in *Osservatorio AIC*, 4/2019, 93 ss.

¹⁷ Sul tema tra i molti si v. M. MORVILLO, *Climate Change Litigation e separazione dei poteri*, cit., 8-9; S. BALDIN, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system*, cit., 1429.

l'innalzamento delle temperature e una serie di fenomeni dannosi per l'uomo; sono indicate quantitativamente le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra necessari per evitare l'innalzamento delle temperature oltre certi valori; sono fornite previsioni in ordine ai danni che potrebbero conseguire al superamento di certe temperature medie globali.

Nelle sentenze sul caso Urgenda, così come nella decisione in commento, si è fatto proprio riferimento ai rapporti dell'IPCC per dimostrare come sia ormai assodato che il cambiamento climatico è causa di fenomeni estremamente dannosi e foriero di gravi pericoli per l'umanità. Sempre rispetto al caso Urgenda, i rapporti IPCC sono stati addirittura utilizzati per dimostrare l'insufficienza degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dalla legislazione statale e per determinare la percentuale di riduzione idonea a garantire un'adeguata tutela dei diritti fondamentali coinvolti.

Dagli elementi sin qui brevemente analizzati si comprende quindi come tanto più ampia rimarrà la distanza tra la linea di azione adottata dagli Stati e la traiettoria che, in base a comprovate evidenze scientifiche, consentirebbe invece di evitare danni gravi, imminenti e irreparabili all'ambiente e all'umanità, tanto più ampio potrà continuare ad essere il sindacato delle Corti sulle politiche in materia di lotta al cambiamento climatico.

Salvo quindi che non si verifichi un deciso cambio di marcia nell'impegno degli Stati alla riduzione delle emissioni che contribuiscono al surriscaldamento globale, il numero di cause climatiche sembra destinato a moltiplicarsi.

Proprio in Italia risulta, peraltro, imminente l'avvio di un giudizio di tal tipo. È previsto, infatti, che in primavera associazioni e comitati, mobilitatisi nell'ambito della campagna che ha preso il nome di "Giudizio universale", citino in giudizio lo Stato italiano¹⁸ per chiederne la condanna all'adozione di misure di mitigazione che siano in linea con i report scientifici dell'IPCC e con gli obiettivi proposti dallo Stato stesso. Sarà quindi interessante vedere quali strategie verranno utilizzate nell'impostazione dell'azione e come decideranno i giudici italiani.

¹⁸ Sull'iniziativa si v. www.giudiziouniversale.it.